

FINANZIARIA 2026

Persone Fisiche

Riferimento:
- Legge 30.12.2025 n. 199

IN BREVE

In questa circolare si espongono brevemente le principali novità contenute nella Legge finanziaria per il 2026, che riguardano i redditi delle persone fisiche.

IRPEF 2026 – commi 3 e 4

ALIQUOTE IRPEF

È confermata la modifica dell'art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef risultano così fissate.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2025		Dal 2026	
Fino a € 28.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	33%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

Detrazioni Irpef per oneri / spese

Con l'introduzione dell'art. 16-ter, TUIR, a decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 le detrazioni IRPEF per oneri / spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all'ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico.

Ferma restando l'applicazione di quanto sopra rammentato e dell'art. 15, comma 3-bis, TUIR (riduzione della detrazione spettante in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino all'azzeramento se il reddito è pari o superiore a € 240.000), è ora confermata l'introduzione del nuovo comma 5-bis al citato art. 16-ter, ai sensi del quale, **ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, è ridotto di € 440 l'ammontare della detrazione spettante per:**

- **oneri detraibili al 19%**, escluse le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- **erogazioni liberali** a favore di partiti politici di cui all'art. 11, DL n. 149/2013;
- **premi assicurazione per rischio eventi calamitosi** di cui all'art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.

TASSAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI / PREMI DI PRODUTTIVITÀ - commi da 7 a 12

Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, è confermato che, per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000:

- gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026;
- in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026;

sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, all'imposta sostitutiva del 5%.

In merito ai premi di produttività, è confermata la modifica dell'art. 1, comma 385, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) a seguito della quale è applicabile soltanto nel 2025 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia del lavoratore:

- ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione;
- alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti sottoscritti fino al 24.4.2017 e ancora vigenti);
- per i soggetti con reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente, a € 80.000.

Per il 2026 e il 2027 ai predetti premi e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa è applicabile l'imposta sostitutiva dell'1% entro il limite di € 5.000.

Per il 2026 è, inoltre, confermato l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di € 1.500, delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Va evidenziato che:

- la predetta disposizione è applicabile dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le agevolazioni per il settore turistico / alberghiero, a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 40.000;
- non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto / in parte la retribuzione ordinaria;
- ai fini del predetto limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell'impresa.

In sede di approvazione, è stata inserita la previsione che anche per il 2026 i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a € 1.500 annui, sono esenti da tassazione per il 50% del loro ammontare.

TASSAZIONE “BUONI PASTO” - comma 14

L'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR dispone che il valore dei “buoni pasto” non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario degli stessi:

- fino all'importo giornaliero di € 4, quando cartacei;
- fino all'importo di € 8, se elettronici.

È confermata la modifica della citata lett. c), a seguito della quale, soltanto per i “**buoni pasto**” **elettronici**, è aumentato a € 10 il valore degli stessi che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.

LOCAZIONI BREVI - comma 17

In sede di approvazione è stato disposto che il regime delle locazioni brevi, a decorrere dal 2026, è applicabile **al massimo a 2 appartamenti** (anziché 4) per ciascun periodo d'imposta.

Resta fermo che per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca, l'aliquota dell'imposta è pari al:

- 21% per una sola unità immobiliare locata;
- 26% per le unità immobiliari locate successive alla prima;

lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).

MISURE A FAVORE DEI DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO / ALBERGHIERE - commi da 18 a 21

È confermato il riconoscimento, per il periodo 1.1 - 30.9.2026, al fine di garantire stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico / ricettivo:

- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, Legge n. 287/91;
- del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;

ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a € 40.000, di un **trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni** lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

DETRAZIONI LAVORI EDILIZI - comma 22

L'art. 1, comma 22, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) prevede l'applicazione di quanto previsto per il 2025, con lo "slittamento" al 2027 della riduzione della misura delle detrazioni. Si riepilogano brevemente le detrazioni fruibili.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di € 96.000, la detrazione per le spese sostenute nel 2026 è riconosciuta nelle seguenti misure:

- 50% per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 36% negli altri casi.

La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

RISPARMIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, la detrazione per le spese sostenute nel 2026 è riconosciuta nella misura del:

- 50% per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 36% negli altri casi.

La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

RIDUZIONE RISCHIO SISMICO

Anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, DL n. 63/2013 e all'art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021, per le spese sostenute dal 2025 è riconosciuta la detrazione, nel limite massimo di spesa di € 96.000, nelle seguenti misure:

- 50% per le spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 36% negli altri casi.

La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

BONUS ARREDO

È confermato il riconoscimento, **anche per le spese sostenute nel 2026**, del c.d. "Bonus arredo" di cui all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, spettante per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, alle stesse condizioni previste per il 2025, ossia:

- nella misura del **50%**;
- considerando la spesa massima di **€ 5.000**;
- a condizione che siano stati effettuati **interventi di recupero edilizio** per i quali si fruisce della relativa detrazione **iniziati a decorrere dall'1.1.2025**.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 75%

Nella Finanziaria 2026 in esame **non risultano disposizioni** riguardanti tale detrazione che pertanto, ai sensi del citato art. 119-ter, risulta fruibile (soltanto) per le spese sostenute **fino al 31.12.2025**.

SUPERBONUS

Nella Finanziaria 2026 non risultano modifiche / proroghe per gli interventi di cui all'art. 119, che pertanto risulta applicabile **fino al 31.12.2025**.

BONUS VERDE

Come già nel 2025, anche nel 2026 non risulta più fruibile la detrazione c.d. "Bonus verde" per le spese di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili.

CALDAIE UNICHE ALIMENTATE A COMBUSTIBILI FOSSILI

Si rammenta che già dal 2025 **risulta esclusa da ogni detrazione** (recupero edilizio / riqualificazione energetica / Superbonus), **la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili**.

In particolare si rammenta che nella citata Circolare n. 8/E l'Agenzia (con ENEA) ha precisato che tale esclusione non riguarda :

- i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili;
- i generatori a biomassa di cui al D.Lgs. n. 199/2021;
- le pompe di calore ad assorbimento a gas;
- i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro di cui al DM 6.8.2020.

LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI

Dal 2025, per i soggetti con **reddito superiore a € 75.000**, l'art. 16-ter, TUIR prevede che l'**ammontare massimo complessivo di spese detraibili varia** in base alla composizione del nucleo familiare del contribuente. Tale quadro normativo risulta **applicabile anche per le spese 2026**, considerando comunque che le **rate** relative alle spese in esame:

- sono escluse dal predetto limite se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024;
- concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall'1.1.2025.

IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - commi 25 e 26

L'art. 24-bis, TUIR riconosce alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. È confermato:

- l'innalzamento a € 300.000 (in precedenza € 200.000) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione,
- l'innalzamento a € 50.000 (in precedenza € 25.000) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari.

Le predette modifiche sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'1.1.2026.

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO - comma 27

È confermato, con la modifica dell'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) l'estensione per il 2026 della causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base alla quale **non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 35.000**.

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO-ATTIVITÀ - comma 28

Nell'ambito della Finanziaria 2025, il Legislatore ha previsto l'aumento dal 26% al 33% dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall'1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività.

Ora, è stata prevista l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 33% alle plusvalenze / altri proventi di cui alla citata lett. c-sexies) derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta

elettronica denominati in euro (c.d. "stablecoins"), di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento UE n. 2023/1114, che **continuano pertanto ad essere assoggettate ad imposta nella misura del 26%**.

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES - commi da 82 a 101

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, riguarda le somme:

- derivanti dall'omesso versamento di:
 - o imposte **risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale** di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA);
 - o **contributi previdenziali INPS**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all'Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

Inoltre, possono essere estinti:

- pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017** oggetto di:
 - o definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione" ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
 - o definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("rottamazione-bis" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
 - o definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
 - o definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio" ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
 - o riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019);
- i debiti relativi a **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione**, oggetto di:
 - o definizione agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al 30.6.2022 ("rottamazione-quater" ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
 - o riammissione alla "rottamazione-quater" (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.

Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la "rottamazione-quinquies" è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

I dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili sono messi a disposizione del debitore nell'area riservata del sito Internet dell'Agente della riscossione.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita dichiarazione** da presentare **entro il 30.4.2026** utilizzando l'apposito modello. Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Per beneficiare degli effetti della definizione la **dichiarazione va presentata anche dai soggetti che**, a seguito di pagamenti parziali, **hanno già corrisposto integralmente le somme dovute** relativamente ai carichi in esame.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30.6.2026 l'Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché la data della relativa scadenza. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione entro il 31.7.2026**;
- in un **massimo di 54 rate bimestrali** di pari importo. Merita evidenziare che per la nuova definizione è previsto un **importo minimo della singola rata pari a € 100**.

1° rata	31.7.2026
2° rata	30.9.2026
3° rata	30.11.2026
dalla 4° alla 51° rata	31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 fino al 2034
dalla 52° alla 54° rata	31.1, 31.3 e 31.5.2035

È previsto che:

- dall'1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo** (nelle precedenti "edizioni" della rottamazione gli interessi erano fissati al 2%);
- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
- l'Agente della riscossione **non può** iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, **avviare nuove azioni esecutive** ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell'art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

Mancato versamento somme dovute

La definizione agevolata in esame non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento:

- dell' **unica rata**, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
- di **2 rate, anche non consecutive**;
- dell'**ultima rata**.

Va evidenziato che **non è prevista la "tolleranza" di 5 giorni** concessa per i versamenti delle rate relative alla "rottamazione-quater".

DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI DI REGIONI / ENTI LOCALI - commi da 102 a 110

Alle Regioni / Enti locali è riconosciuta la possibilità di introdurre "autonomamente" alcune tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione / riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI - comma 144

È stata aumentata, a decorrere dall'1.1.2026, dal 18% **al 21% l'imposta sostitutiva** dovuta per la rivalutazione del costo d'acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA - commi 201 e 202

Con la modifica dell'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a decorrere dal 2026, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili per un importo non superiore a € 5.300 (in precedenza € 5.164,57).

Per i lavoratori di prima occupazione ai quali è applicabile il comma 6 del citato art. 8, con la riformulazione dello stesso, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il nuovo limite di € 5.300, pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di € 5.300.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Luisella Olgiati

LPG Advisors



Roberta Riello

LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

☎ 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125